

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to (Arch. Sandro Pili)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to (dott. Stefano Usai)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione, ai sensi della legge n. 69/2009, è in corso di pubblicazione, all’Albo Pretorio Informatico del sito web del Comune, a partire dal giorno **26.09.2017** per quindici giorni consecutivi.

Terralba, li **26.09.2017**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Franco Famà)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata, all’Albo Pretorio Informatico del sito web del Comune dal giorno _____ al giorno _____ ed è divenuta esecutiva, ai sensi dell’articolo 134 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Terralba, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Franco Famà)

N° **1775** del Registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretorio

Per copia conforme

Terralba, li _____

IL FUNZIONARIO
INCARICATO DAL SINDACO



COMUNE DI TERRALBA

(Provincia di Oristano)

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

n. 129

del 19.09.2017

OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO PROGETTO MOBILITA’ GRATUITA (P.M.G.)
ASSOCIAZIONE LOCALE ANTA-AUSER.

L’anno **duemiladiciasette** il giorno **diciannove** del mese di **settembre** nella sala delle adunanze del Comune, alle ore 13,50 e seguenti si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori

	<u>Presenti</u>	Assenti
1) Pili Sandro	X	
2) Grussu Andrea	X	
3) Carta Giulia M.E.	X	
4) Sanna Loredana	X	
5) Orrù Rosella	X	
6) Puddu Simone	X	
Totale	6	-

Assiste il **Vice Segretario Generale Dott. Stefano Usai**

Il Sindaco Pili Sandro, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la richiesta di patrocinio presentata dalla Associazione locale ANTA-USER, acquisita al protocollo comunale in data 17.08.2017, con il n° 13248.

PRESO ATTO che con la suddetta istanza l’Associazione ANTA-USER, con sede a Terralba, in via Napoli 3, chiede la concessione di patrocinio comunale per la realizzazione del Progetto Mobilità Garantita (P.M.G.).

ATTESO che la suddetta Associazione opera nel territorio comunale e fornisce servizi a sostegno della popolazione, soprattutto se anziane e/o scarso livello di autonomia e mobilità.

RILEVATO che per meglio realizzare i servizi di cui sopra l’ANTA-USER necessita della disponibilità di un mezzo speciale per il trasporto di persone con disagio motorio e che tale disponibilità potrà essere garantita, a titolo gratuito, attraverso l’accordo con la società P.M.G. Italia S.p.a., specializzata nella fornitura, in comodato d’uso gratuito, di mezzi speciali idonei al trasporto disabili, presente in tutta Italia con iniziative analoghe.

PRESO ATTO che la scelta dell’ANTA-USER è ricaduta sulla P.M.G. Italia S.p.a. in quanto è la stessa società ma con altro nome (Mobility Life) che quattro anni fa ha fornito un mezzo simile il cui contratto è in scadenza nel mese di dicembre 2017.

ATTESO che tale scelta è, pertanto, motivata anche dalla continuità che l’Associazione vuol dare al servizio, avendo già sperimentato le adeguate garanzie patrimoniali e organizzative della P.M.G.

PRESO ATTO che la suddetta adesione e patrocinio non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio comunale.

RICHIAMATA la legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge-quadro sul volontariato".

VISTO, in particolare, l’art.1 della citata legge, ai sensi del quale “La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali”.

RICHIAMATA la legge regionale 13 settembre 1993, n. 39, recante la disciplina dell’attività del volontariato e in particolare:

- l’art. 1, comma 1 “La Regione riconosce nelle attività di volontariato una manifestazione del principio di solidarietà sociale di cui all’articolo 2 della Costituzione, tutela le relative organizzazioni come espressione della libera partecipazione dei cittadini, salvaguardandone l’autonomia e il pluralismo e favorendo il loro concorso al conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dalle leggi regionali”;
- gli articoli 5 e 6 rispettivamente sul registro del volontariato e i requisiti e procedimento per l’iscrizione al registro.

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, in materia di sistema integrato dei servizi alla persona e in particolare l’art. 11, ai sensi del quale la Regione e gli Enti Locali riconoscono e favoriscono il concorso delle organizzazioni di volontariato di cui alla L.R. 39/1993 al conseguimento delle finalità della presente legge.

VISTO il vigente statuto comunale approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 54 del 07.09.2007, ai sensi del quale: “Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio” (art. 74, comma 1); “Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente” (art. 75, comma 1); “Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 130/1991 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 28/02/1992.

VISTO, in particolare, l’art. 15 del citato regolamento, ai sensi del quale “*Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa*”.

RITENUTO che la suddetta iniziativa, in considerazione del soddisfacimento del bisogno socio assistenziale che si intende conseguire, sia meritevole di ricevere il riconoscimento del patrocinio comunale.

Con votazione unanime favorevole resa nelle forme di legge

DELIBERA

DI PATROCINARE il Progetto Mobilità Garantita (P.M.G.) di cui in premessa, come da richiesta dell’Associazione locale ANTA-AUSER.

DI DARE ATTO che il suddetto patrocinio non comporta alcun onere economico a carico dell’Ente.

DI DICHIARARE la presente, con separata votazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.